

Ministero del commercio con l'estero

**SERVIZIO PER LA GESTIONE DELLE RISORSE E PER
LE RELAZIONI CON IL PUBBLICO**

VISTO il Decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come sostituito dal Decreto legislativo n. 165/2001;

VISTO il Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286;

VISTO il CCNL del personale con qualifica dirigenziale - comparto Ministeri -1998-2001, pubblicato sulla G.U. n. 97 del 29 aprile 2001;

VISTO il Decreto del Sottosegretario di Stato n. 63537 del 27 ottobre 1998, concernente i criteri di valutazione per i dirigenti di seconda fascia del Ministero del commercio con l'estero;

CONSIDERATA la necessità di rimodulare i predetti criteri di valutazione, anche al fine di adeguarli al citato Decreto legislativo 286/99;

RILEVATO che i nuovi criteri da applicare a decorrere dal corrente anno, proposti dal SINCO, sono stati concordati dal Gabinetto del Ministro, dalle Direzioni Generali e dai Servizi Generali del Ministero;

CONSIDERATO che sono state espletate le procedure previste dagli articoli 6 e 7 del citato CCNL del personale con qualifica dirigenziale,

DECRETA

1. La valutazione dei Dirigenti di seconda fascia viene adottata ogni fine anno dai Dirigenti Generali responsabili dei Centri di costo di appartenenza, sulla base dei criteri indicati nel documento riprodotto in allegato. La valutazione può essere anticipata, anche su iniziativa del Dirigente interessato, nel caso di evidente rischio grave di risultato negativo della gestione, che si verifichi prima della scadenza annuale (art. 35, comma 9, del CCNL 1998-2001).

2. I criteri di valutazione sono comunicati ai Dirigenti prima dell'inizio dei relativi periodi di riferimento.

3. L'esito della valutazione annuale viene riportato nel fascicolo personale del Dirigente e di questo si tiene conto ai fini della decisione di affidamento di ulteriori incarichi dirigenziali.

4. L'esito della valutazione annuale concorre alla determinazione della retribuzione di risultato relativa all'anno di riferimento e costituisce presupposto per l'applicazione delle misure previste dall'art. 21 del Decreto legislativo n. 29/93, ora art. 21 del D. Lvo n. 165/2001.

5. Il presente Decreto sarà trasmesso agli organi di controllo per il seguito di competenza.

30 maggio 2001

Il Direttore Generale
(Dr. S. Pappalardo)

CENTRO DI RESPONSABILITÀ

Valutazione dei risultati

ANNO

Divisione/incarico

Missione (1):

.....

.....

Visione (2):

.....

.....

Da compilare da parte del dirigente valutato.

(1) ragione d'essere.

(2) modalità definite dal dirigente per il conseguimento della missione.

Modello A – 2/5

DATI ANAGRAFICI

Cognome e nome:

Decorrenza nomina a dirigente:

Unità organizzativa:

Decorrenza e durata del contratto:

Funzione:

Fascia di posizione:

Cognome e nome del
responsabile del centro di costo:

Funzione:

Da compilare da parte del dirigente valutato.

OBIETTIVI - CAPACITÀ E RISULTATI

				RISULTATO
DESCRIZIONE OBIETTIVI	PESO	PARAMETRI	UNITÀ DI MISURA DEI PARAMETRI	VALUTAZIONE CONSEGUIMENTO OBIETTIVI CORRELATA ALLE RISORSE EFFETTIVAMENTE RESE DISPONIBILI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
TOTALE valutazione centesimale				max 100
Capacità dirigenziali di gestione organizzativa - max 10 (6)				
TOTALE (valutazione complessiva)				max 110

Modello A – 4/5 “Osservazioni del valutatore” – Compilato:

SI NO

Modello A – 5/5 “Osservazioni del valutato” – Compilato:

SI NO

IL DIRIGENTE VALUTATO

(firma e accettazione)

IL DIRETTORE GENERALE

Da compilare dall'organo valutatore, in via preventiva, dopo l'emanazione delle direttive.

- (1) obiettivi assegnati dal Responsabile del Centro di costo all'inizio di ogni anno;
- (2) valutazione dell'impegno relativo ad ogni obiettivo, da indicare in centesimi fino a un massimo di 100/100, sia nel caso in cui i parametri siano suscettibili di misurazione di tipo quantitativo, sia in quello in cui l'apprezzamento non possa che avere carattere qualitativo;
- (3) parametri di valutazione concertati rilevabili dalla direttiva generale;
- (4) proposta dal valutato e approvata dal valutatore in contraddittorio. Sarà tenuto conto della difficoltà d'individuazione della misura dei parametri quando questi abbiano natura essenzialmente qualitativa;
- (5) valutazione, da parte dall'organo valutatore, dell'attività svolta per ciascun obiettivo in frazione centesimale;
- (6) rilevabile dai risultati del controllo di gestione e da aggiungere alla valutazione centesimale. La quota di valutazione di che trattasi non sarà applicata nel caso di non funzionamento generalizzato del controllo di Gestione.

Modello A – 4/5

Centro di Responsabilità:

o

Divisione _____

Dirigente valutato _____

OSSERVAZIONI DEL VALUTATORE
